

CIRCOLARE N° 25 DEL 20 MAGGIO 2011

LAVORI USURANTI

E' stato pubblicato sulla G. U. n. del giorno 11 maggio 2011 il Decreto Legislativo n. 67/2011, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".

Il decreto entra in vigore il 26 maggio 2011, e prevede che tutti i lavoratori che hanno prestato lavoro usurante, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, possano presentare ai rispettivi Enti Previdenziali le domande di ammissione al beneficio del pensionamento anticipato.

Entro il 24/7/2011 il Ministero del Lavoro dovrà adottare un decreto, nel quale saranno specificate le tipologie di documenti che dovranno essere prodotti, e saranno precisate le modalità con cui l'Ente Previdenziale dovrà accertare il possesso dei requisiti.

Fino all'emanazione di questo decreto, ciascun lavoratore potrà corredare le domande seguendo le indicazioni fornite dai rispettivi Enti Previdenziali.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al lavoratore tutta la documentazione necessaria comprovante lo svolgimento di lavoro usurante da parte del lavoratore.

I lavori classificati usuranti sono:

a) **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; [in galleria, cava o miniera, nei sotterranei, nei fondali, ad alte temperature, in cassoni ad aria compressa e in spazi ristretti; l'asportazione di amianto; la lavorazione del vetro cavo];

b) **lavoratori notturni**, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:

1) **lavoratori a turni**, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c) **lavoratori alle dipendenze di imprese** per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, **impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni**, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Elenco n. 1

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

d) **conducenti di veicoli**, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Tre anni di anticipo per andare in pensione. I lavoratori interessati potranno presentare domanda di pensionamento anticipato entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011; entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La domanda presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento sia alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.

Clausola di salvaguardia: qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati con il decreto di cui all'articolo 4 e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei suddetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.